

## ***Criteria di localizzazione degli impianti di cremazione***

Le regioni, nell'opera di pianificazione della installazione di crematori tradizionali, a far tempo dalla esecutività del presente decreto, devono applicare i seguenti criteri:

1) la localizzazione degli impianti deve garantire una distanza non superiore a 50 chilometri in linea d'aria tra un comune e l'altro sede di crematorio e, comunque, almeno un crematorio in ogni ambito territoriale ottimale per la cremazione, identificato dalla regione tenuto conto dei crematori preesistenti, dell'addensamento demografico, dei collegamenti viari.

2) L'ambito territoriale ottimale per la cremazione è definito dalla regione come insieme territoriale di comuni per i quali si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo quinquennio, non meno di quattromila decessi e non più di ottomila annui, in termini di mortalità residente.

3) Le regioni, con delibera di Giunta Regionale, individuano gli ambiti territoriali ottimali per la cremazione e i Comuni nei quali confermare la presenza di crematori in funzione e quelli dove permetterne la realizzazione di nuovi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dopo aver sentito l'ARPA e le aziende sanitarie territorialmente competenti. Il numero massimo di crematori funzionanti in ogni regione è calcolato secondo i criteri di cui al numero 7).

4) Nel verificare le dotazioni minimali di ogni impianto in funzione nella regione, questa prevede l'obbligo di presenza di almeno 2 linee di cremazione in ciascun impianto nel quale si eseguono più di 1000 cremazioni annue di cadaveri e resti mortali, come media dell'ultimo biennio.

5) Decorso il periodo temporale previsto al punto 3 senza che la regione abbia deliberato la pianificazione dei crematori consentiti valgono i criteri seguenti, fino a determinazione della Giunta Regionale:

- gli ambiti territoriali ottimali per la cremazione sono individuati, per la città metropolitana nell'area metropolitana, nei restanti territori sono coincidenti con il territorio di ciascuna provincia. La localizzazione del crematorio di nuova realizzazione, se mancante, è da prevedere nel comune più popoloso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È confermata la possibilità di operare da parte dei crematori già autorizzati.

6) Le regioni aggiornano ogni cinque anni, con delibera di Giunta Regionale, la pianificazione dei crematori consentiti. Il primo aggiornamento è da deliberare entro il 31/12/2023. Ove la regione non provveda a deliberare l'aggiornamento del piano dei crematori, il numero consentito di crematori per ogni ambito è aumentato ogni quinquennio di un crematorio da realizzare nel comune più popoloso dopo quello in cui sono già presenti impianti. Tranne le aree metropolitane, in ogni ambito territoriale ottimale di cremazione non possono essere consentiti più di tre crematori, salvo la situazione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7) Ai fini di sostenibilità economica e al tempo stesso di equilibrato servizio alle popolazioni servite, il numero massimo consentito (NMC) di crematori di ambito territoriale ottimale è pari al rapporto tra la mortalità dei residenti nell'ambito e il parametro, incrementato o decrementato in base ai coefficienti indicati in tabella seguente sulla scorta di valutazioni svolte dalla regione, concernenti il territorio di ciascun ambito. Il numero di crematori massimo è arrotondato alla unità più vicina ed è almeno pari al valore 1.

Accessibilità viaria all'impianto	Diffusione cremazione (% media)	Orografia
Scarsa Ka= 1,2	<15% Kc= 0,85	Montagna Ko= 1,2
Media Ka= 1	>=15% e <30% Kc=1	Collina Ko= 1
Buona Ka= 0,85	>= 30% Kc=1,2	Pianura Ko= 0,85

Dove:

- NXX è un parametro scelto dalla regione tra un valor minimo di 4500 e massimo di 6500, in relazione alla volontà regionale rispettivamente di massima diffusione territoriale degli impianti

o di minima diffusione. In sede di prima applicazione si consiglia il valor medio di medio di 5500;

- il calcolo della diffusione percentuale della cremazione è così effettuato:

Numero totale di cremazioni autorizzate nei comuni dell'ambito territoriale, sia di cadaveri che di resti mortali, nel biennio precedente a quello di calcolo, diviso per la somma della popolazione residente media per i due anni di calcolo. In caso di carenza di dati si utilizza il valore di  $K_c=1$ .

Conseguentemente la formula di calcolo del numero massimo di crematori per ciascun ambito è la seguente:

$NMC = \text{Morti}/NXX * K_a * K_c * K_o$ , (arrotondato all'unità più vicina)

8) In fase di applicazione e non noti i dati ISTAT sulle cremazioni si fa riferimento ai dati raccolti annualmente da Utilitalia Sefit, corretti - ove mancassero - con stime regionali.

Ove la raccolta dati sia eseguita dalla regione questa è tenuta a trasmetterli ad Utilitalia Sefit che cura la diffusione dei dati a livello nazionale ed internazionale.

9) Nel consentire la realizzazione di nuovi impianti la regione garantisce prioritariamente la presenza di un crematorio in ciascun comune con PRE (popolazione residente equivalente) pari o superiore a 50.000, dove:

$PRE = (PMR) \times TM$ , arrotondato all'unità più vicina

Con:

PMR= popolazione media annua residente, dell'anno precedente a quello di calcolo

TM= tasso grezzo di mortalità di residenti dell'anno precedente a quello di calcolo, moltiplicato per 100 e arrotondato alle prime 2 cifre decimali.

Es:

Comune UNO, con popolazione residente al 31/12/2017= 49407 al 1.1.2017= 49203, e decessi di residenti pari a 615, nello stesso anno.

PMR= 49305

TM= 1,25%

PRE= 61631

Con PRE >50000 il crematorio è da farsi

Comune DUE, con popolazione residente al 31/12/2017= 51604 al 1.1.2017= 51718, e decessi di residenti pari a 475, nello stesso anno.

PMR= 51661

TM= 0,92%

PRE= 47528

Con PRE <50000 il crematorio non è da farsi, a meno che non ve ne siano altri a meno di 50 Km. In linea d'aria

10) Ogni comune individuato dalla regione come sede dell'impianto ha obbligo di realizzazione del crematorio entro cinque anni dalla individuazione. Nelle regioni del Sud e Isole, dove la domanda di cremazioni di cadaveri è ancora limitata, l'obbligo di realizzazione è protratto a dieci anni dall'individuazione.

Nell'ambito di uno stesso ambito territoriale ottimale per cremazione, previa intesa deliberata dai consigli comunali interessati e specifica convenzione tra i comuni, un comune individuato dalla regione come sede di crematorio può derogare dall'obbligo di realizzazione del crematorio se tale obbligo è già soddisfatto da un comune con minor numero di PRE viciniore, previo nulla osta regionale.

11) La regione verifica ogni quinquennio lo stato di avanzamento della realizzazione dei crematori nei comuni da lei identificati come sede di crematorio. Allo scadere del termine massimo previsto per la realizzazione dell'impianto la regione segnala la difformità al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di commissariamento del Comune per attuare l'obbligo, con oneri a carico del comune, di dotazione della infrastruttura di ambito.